



Dipartimento di
Comunicazione ed Economia

Spett.le
CONTROPARTE
Via n.
CAP Città

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA E LA CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome dell'ente/impresa)

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Comunicazione ed Economia, con sede in Reggio Emilia Viale A. Allegri n. 9 codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Prof.ssa Paola Vezzani, nata a Pescara il 15/01/1962, in qualità di Direttore *pro tempore*, autorizzato alla stipula del presente contratto con Decreto rettorale del 10/07/2012 n. 54;

la **CONTROPARTE** con sede legale in Via n., codice fiscale e partita IVA n., nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto ospitante" rappresentata da nato a il, in qualità di autorizzato alla stipula del presente contratto con

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Gli adempimenti indicati nel precedente comma competono al soggetto ospitante, in luogo del soggetto promotore, nei casi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (tirocini "extracurricolari"); il soggetto promotore si obbliga a indicare al soggetto



**Dipartimento di
Comunicazione ed Economia**

ospitante i nominativi dei soggetti che svolgeranno attività di tirocinio "extracurricolare" prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Articolo 2 - TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico - organizzativi, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- una scheda informativa sugli eventuali rischi nei luoghi dove verrà svolta l'attività lavorativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore dichiara di avere stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 0147.0736954.08 rilasciata da Fondiaria Sai S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro""¹;
- polizza "Infortuni cumulativa" n. 2192/77/56733558, rilasciata da Unipol-UGF Assicurazioni

¹ I tirocinanti laureati **non beneficiano automaticamente** della estensione della polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo; detta estensione ha carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "Note informative".



**Dipartimento di
Comunicazione ed Economia**

S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli partecipanti alle attività di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.²

L'ente ospitante dichiara di essere in regola con i requisiti previsti dal Testo Unico della sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e che il tirocinante opererà sul luogo del lavoro secondo le indicazioni e linee guida ben precise stabilite dall'ente ospitante.

Il soggetto promotore si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni - ove necessario - alle condizioni normative ed ai massimali assicurativi ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

Il soggetto promotore provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - ASSICURAZIONE INAIL

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, in particolare per i tirocinanti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 4 E 5

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 7 - EVENTUALI CONDIZIONI³

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti e laureati del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, questi ultimi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento del contributo verranno definiti in successivi accordi.

Articolo 8 - FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 9 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà

² Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l'Ateneo), la polizza "infortuni cumulativa" non opera automaticamente ma mediante adesione facoltativa, come precisato con nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "Note informative".

³ La presente condizione riguarda i soli Dipartimenti di Ingegneria "Enzo Ferrari" e di Scienze e Metodi dell'Ingegneria.
Viale A. Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tel: +39 0522 523050 Fax: +39 0522 523055



**Dipartimento di
Comunicazione ed Economia**

tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è _____

Articolo 12 - SPESE

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a mezzo posta, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione viene trasmessa al soggetto ospitante in n. 2 esemplari. Il soggetto ospitante è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all'indirizzo: Ufficio stage - Viale Allegri n. 9 - 42121 Reggio Emilia).

La presente convenzione consta di nr. 4 pagine scritte sin qui.

Reggio Emilia, lì _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA.
IL DIRETTORE
(Prof.ssa PAOLA VEZZANI)

Per accettazione: _____, lì _____

**IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 4 (coperture assicurative), 5 (Assicurazioni Inail), 6 (Disposizioni comuni agli artt. 4 e 5) e 8 (Foro competente) della presente convenzione.

Per accettazione: _____, lì _____

**IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)**

www.AlboPretorionline.it 15/10/13